

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico
  Datore\_lavoro\_Privato
  CSP/CSE
  Dirigente
  Responsabile\_Lavori  
 Committente
  Preposto
  RSPP
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna
  Pena detentiva
  Pena detentiva+pecuniaria
  Pena pecuniaria
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso
  Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum 
 1\* Grado 
 2\* Grado 
 precedente cassazione 
 Precedente appello 

## Classificazione evento

- Infortunio
  Malattia
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni
  Morte

## Soggetto leso

- Operaio
  Artigiano
  Impiegato
  Imprenditore
  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro 
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Successivamente alla notifica del verbale di accesso ispettivo e di contestazione ed all'ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla DPL, il successivo pagamento della sanzione amministrativa estingue la contravvenzione. Tuttavia l'imputata sosteneva non esserle mai stata notificata la comunicazione di ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria, con conseguente insussistenza dei reati contestati.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
  Pubblico
  Cantiere
  Ufficio  
 Fabbrica
  Altro

## Principio di diritto

In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo (Sez. 3, n. 24418 del 10/03/2016, Rv.267105 - 01, nella quale, in motivazione, si è precisato che la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo può essere ammessa, per il suo carattere eccezionale, solo se attuata nei termini previsti e comunque prima dell'esercizio dell'azione penale).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16.12.2021.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**